

N. R.G. PU 102-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Dott. Roberto Sereni Lucarelli | Presidente |
| Dott.ssa Giuliana Filippello | Giudice rel. |
| Dott.ssa Maria Letizia Mantovani | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni promosso da **FRANCO CARDONI** (C.F.: CRDFNC86R16A271N), nato in Ancona (AN) il 16/10/1986 e da **VERONICA LEO** (C.F.: LEOVNC90M46I156S), nata a San Severino Marche (MC) il 06/08/1990, entrambi residenti in [REDACTED] rappresentati dall'Avv. FRANCESCA PENTERICCI e con l'ausilio dell'OCC, Avv. LUCA CARRESCIA;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

vista la nota integrativa depositata dai ricorrenti in data 25/08/2025, nella quale è dato atto dell'impossibilità di ottenere una proposta di acquisto da parte delle comproprietarie della quota del diritto di nuda proprietà di cui Veronica Leo risulta titolare, e sentite le parti all'udienza del 11/09/2025;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 02/07/2025 FRANCO CARDONI e VERONICA LEO hanno avanzato proposta familiare di liquidazione controllata dei propri beni ex artt. 66 e 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto trattasi di membri conviventi della stessa famiglia (coniugi) e avendo il sovraindebitamento, per la parte preponderante, origine comune;



ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali dei debitori risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione degli istanti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dagli stessi nell'assumere le obbligazioni;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, gli stessi hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] massa passiva Franco Cardoni ed euro [REDACTED] massa passiva Veronica Leo) derivante dalle vicende [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



atteso che Franco Cardoni risulta percettore di un reddito netto mensile pari ad euro [REDACTED] e Veronica Leo pari ad euro [REDACTED], integralmente assorbiti, e neanche sufficienti, per assicurare al proprio nucleo familiare, composto dai ricorrenti e da due figli minori, un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

MASSA ATTIVA COMUNE:

- i. immobile [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- ii. crediti:
 - conto corrente n. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
 - conto corrente n. [REDACTED]
[REDACTED];

MASSA ATTIVA FRANCO CARDONI

- i. stipendio pari ad euro [REDACTED] mensili che il ricorrente ritrae dalla propria attività di dipendente [REDACTED], al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;

MASSA ATTIVA VERONICA LEO

- i. immobili: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- ii. stipendio pari ad euro [REDACTED] che la ricorrente ritrae dalla propria attività di dipendente [REDACTED], al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;
- iii. autovettura [REDACTED];

Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di



organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile di debitori per il sostentamento proprio e della loro famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dai ricorrenti, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € XXXXXXXXXX la somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità dei ricorrenti di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dai ricorrenti per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte "in funzione" della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA



ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.

Il Giudice estensore
dott.ssa Giuliana Filippello

il Presidente
dott. Roberto Sereni Lucarelli

